IMPORTANTE !!!
X I TECNICI ASSEVERANTI

**Oggetto:** Barriere senso-percettive per non vedenti ed ipovedenti - Diffida a non rilasciare autorizzazioni e/o agibilità
**Mittente:** "Pec Disabili Visivi" <disabilivisivi@pec.tuttopec.it>
**Data:** 22/05/2019, 12:57
**A:** <comune.misanoadriatico@legalmail.it>

STUDIO LEGALE
**PROF. AVV. EUGENIO PICOZZA**

PROF. AVV. EUGENIO PICOZZA
PROF. AVV. ANNALISA DI GIOVANNI
PROF. AVV. MARIA VITTORIA FERRONI

**Al Comune di Misano Adriatico**
- Al Signor Sindaco
**Stefano Giannini**
PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it
- All'Assessore all'Edilizia privata
- Al Dirigente Edilizia Privata
- Al Dirigente Sportello Unico Attività Commerciali/SUAP

Roma, 22 maggio 2019
Prot. 2383/GN/ln/@/PEC

**Oggetto: Mancata osservanza della normativa sull'eliminazione delle barriere senso-percettive per non vedenti ed ipovedenti nelle strutture private aperte al pubblico - Diffida a non rilasciare autorizzazioni e/o agibilità e richiesta di annullamento in autotutela delle agibilità concesse a seguito di asseverazioni non veritiere** (Legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992, D.P.R. n. 380/2001)

L'"Associazione Disabili Visivi ONLUS" (**A.D.V.**), con sede legale in Roma alla Via Lima, 22, (tel. 06 855 02 60, PEC: disabilivisivi@pec.tuttopec.it, e-mail: presidenza@disabilivisivi.it) C.F. 97207720588 in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*, Avv. Giulio Nardone, assistita per la presente procedura dal Prof. Avv. Eugenio Picozza e dalla Prof. Avv. Annalisa Di Giovanni, (PEC annalisa.digiovanni@ordineavvocatipescarapec.it – Fax 06742012939) nel loro studio in Roma, Via di San Basilio n. 61,

**PREMESSO CHE**

- L'Associazione istante, organismo di promozione sociale con personalità giuridica, che opera sull'intero territorio nazionale, ha fra gli scopi statutari quello di favorire la piena integrazione dei disabili visivi nella società, cercando di promuovere e stimolare una sempre maggiore autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti, tutelandoli nei loro diritti essenziali, segnatamente quello ad una mobilità autonoma e sicura;

- Vengono ricevute continue segnalazioni da parte di associati non vedenti che non riescono ad orientarsi in strutture private aperte al pubblico (Centri commerciali, supermercati, strutture ricettive e sportive, locali di spettacolo, banche, strutture sanitarie, ecc.), a causa della **mancanza dei segnali tattili a terra** e si trovano esposti a pericoli in assenza delle segnalazioni prescritte dalla legge;

- Le migliaia di inviti ad adeguare le varie strutture alla normativa vigente da noi indirizzati

singolarmente hanno avuto esito positivo o parzialmente positivo soltanto in una certa percentuale di casi;

**CONSIDERATO CHE**

- L'art. 82 comma 6 del DPR 380/2001 prescrive che *"tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili."*;

- L'art. 82 comma 4 del DPR 380/2001 prescrive che il comune deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

- L'art. 2, lett. a) lett. c) del D.M. n. 236/1989 stabilisce che costituisce una barriera architettonica che necessita di essere superata anche "*la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi*" (cd. barriere senso-percettive);

**- Per una esauriente disamina della normativa e della giurisprudenza si rinvia all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente atto.**

**CONSTATATO CHE**

- dalle dichiarazioni degli Amministratori locali riportate dai mezzi di informazione e da frequenti risposte avute da progettisti e Direttori dei lavori risulta evidente che si ritiene generalmente che per rendere accessibili gli edifici, le uniche barriere architettoniche da eliminare siano i gradini e le porte strette, per cui si crede di risolvere il problema con la sola installazione di rampe agli ingressi, soluzione giusta ma non sufficiente;

- fra i disabili sono compresi anche 250.000 ciechi e circa un milione e mezzo di ipovedenti, e che per gli stessi la barriera è costituita dalla "*mancanza di accorgimenti e segnalazioni*" (sul pavimento e a parete) che li guidino in zone ampie e segnalino loro i pericoli (Art. 2, lett. A), lett. c) del D.M. n. 236/1989.

- Ancor oggi, a quasi trent'anni dall'entrata in vigore delle norme regolatrici che impongono il superamento delle barriere, ivi comprese quelle percettive, **si continua a progettare, a costruire e/o ristrutturare senza installare gli ausili prescritti per l'orientamento e la sicurezza di non vedenti ed ipovedenti**;

- Nella stragrande maggioranza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti per ottenere l'agibilità si dichiara di aver provveduto "*all'eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili*", **riferendosi unicamente alle persone con disabilità motorie, ma dimenticando che sono disabili anche i non vedenti e gli ipovedenti**. Quindi, non essendo state eliminate le barriere senso-percettive mediante **l'installazione dei percorsi tattilo-plantari e delle mappe a rilievo**, unici accorgimenti che consentono a chi non vede l'orientamento e la riconoscibilità delle fonti di pericolo, l'attestazione non corrisponde a verità;

**RITENUTO CHE**

- Il quadro normativo esaurientemente esposto nell'Allegato 1 non lascia dubbi sull'obbligatorietà delle segnalazioni tattili e sulla inagibilità degli edifici come conseguenza della loro mancata installazione

Tutto quanto premesso, constatato e considerato, l'Associazione come sopra rappresentata

**INVITA E DIFFIDA**

codesta Amministrazione comunale e, in particolare, gli Uffici deputati alla verifica dell'avvenuto superamento delle B.A. e al rilascio dell'agibilità a:

**a)** Verificare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 82, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 con l'installazione dei percorsi tattilo-vocali sul piano di calpestio e le mappe a rilievo opportunamente segnalate a terra, negando l'agibilità in caso di esito negativo della verifica;

**b)** verificare a campione, almeno per le strutture già esistenti di più ampie dimensioni, l'avvenuta installazione di percorsi tattilo-vocali a terra e di mappe a rilievo a parete o su leggio, mediante accessi da parte della Polizia locale;

**c)** annullare in autotutela le autorizzazioni concesse qualora si accerti la mancanza della succitata segnaletica necessaria a garantire ai non vedenti l'accessibilità sicura e autonoma di tutte le unità ambientali;

**d)** in alternativa al punto c), invitare i titolari degli esercizi non conformi alla normativa vigente ad adeguare le loro strutture entro un congruo termine.

Salvo e riservato ogni diritto.

Con osservanza.

Via di S. Basilio n. 61
00187 – Roma
Tel. 06 42012775 – 42012299
Fax. 06 42012939
email: profavveugeniopicozza@gmail.com

---

# Associazione Disabili Visivi Onlus

*Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti*

FONDATA NEL 1970
ENTE MORALE CON PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
RICONOSCIUTA DAL MINISTERO L.P.S. COME SVOLGENTE ATTIVITÀ DI EVIDENTE FUNZIONE SOCIALE

## Approfondimento normativo e giurisprudenziale sul superamento delle barriere architettoniche senso-percettive per i non vedenti nelle unità immobiliari pubbliche e in quelle private aperte al pubblico (Legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996, D.P.R. n. 380/2001)

Le barriere architettoniche non sono solo i gradini e le porte strette; infatti, il D.M. n. 236/1989, all'Art. 2.lett. A, lett. c) precisa che costituisce una barriera architettonica che va superata anche *"la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi*

*e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*"; si parla in questo caso di barriere senso-percettive. Identico testo è contenuto nell'Art. 1.2.c) del D.P.R. n. 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici.

Anche i non vedenti devono essere in grado di accedere, senza bisogno di essere accompagnati, a tutti i locali aperti alle persone normodotate: infatti, lo stesso D.M. n. 236/1989, all'Art. 2. lett. G) specifica che "*Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.*" Viene in tal modo enunciato il principio che l'accessibilità deve essere un requisito insito nella struttura e non dipendere da una eventuale assistenza esterna, dato che il concetto di *autonomia esclude la necessità dell'assistenza;* i segnali tattili a pavimento e le mappe a rilievo devono garantire l'accessibilità e la fruizione di tutti i locali e dei servizi presenti, compresi quelli igienici, e l'uso delle vie d'esodo in caso di emergenza, nonché degli spazi esterni di accesso alla struttura, a partire dalla pubblica via.

In concreto, per conseguire il risultato voluto dalla legge, devono essere installati i segnali tattili e le piste tattili sul piano di calpestio, dato che questo è l'unico elemento di un edificio con il quale il non vedente è necessariamente e costantemente in contatto e dal quale può ricevere le indicazioni necessarie all'orientamento e alla sicurezza.

Infatti, lo stesso D.M. (richiamato espressamente dal D.P.R. 503/1996), all'art. 4 comma 1, punto 10, n. 6 recita: *"le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti"* e rimanda per le specifiche al punto 8.1.10 che precisa: *"Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa."*

Ma è l'intera struttura che deve essere accessibile, come chiarisce l'art. 4.3. del D.M. che al terzo comma prescrive che "Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle."

La Commissione di studio sulle barriere architettoniche, costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'Art. 12 del D.M. n. 236/1989, con parere del 18.07.2012 ha stabilito che i sei codici del sistema tattile sono necessari e sufficienti a superare la *"mancanza di accorgimenti e segnalazioni"* indicata come barriera architettonica dall'Art. 2.A.c) del D.M. citato.

Le Associazioni nazionali che per legge e per Statuto hanno la tutela e la rappresentanza dei non vedenti e degli ipovedenti, a ciò legittimate dal combinato disposto della norma prestazionale del D.M. 236/1989 e dell'Art. 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, hanno dichiarato che il sistema di segnali tattilo-vocali e di mappe a rilievo è l'unico ausilio idoneo a realizzare gli *"accorgimenti e segnalazioni"* prescritti dal D.M. e dal D.P.R. citati, mentre non sono idonei i sistemi localizzativi elettronici, che non sono utilizzabili da "*chiunque*", in quanto richiedono di possedere un apparecchio e di saper usarlo, oltre alla possibilità di guasti: essi possono essere utilizzati con finalità informative in aggiunta, ma non in sostituzione dei segnali tattilo-vocali.

Anche la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, con sentenza 25 ottobre 2006 – 22 marzo 2007, n. 11960, in causa relativa al decesso di un non vedente, ha basato la dichiarazione di colpevolezza dei responsabili *"nella omessa realizzazione di un percorso tattile"*, che aveva provocato il suddetto decesso.

Anche in sede civile la Suprema Corte di Cassazione, II sez. Civile, con sentenza n. 18762/16, si è espressa sull'argomento ed ha stabilito il principio di diritto secondo cui *"In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24 e della legge 9 gennaio 1989 n. 13"*, omissis *"qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l'accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le*

*caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l'accesso.".*

È facile constatare che nella grande maggioranza delle strutture private aperte al pubblico mancano del tutto o sono insufficienti le piste e segnali tattili sul piano di calpestio necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Tale mancanza, che costituisce violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, rende impossibile l'utilizzazione delle strutture da parte dei non vedenti *"in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia"* e, pertanto, esse sono inagibili ai sensi dell'art. 82 comma 6 del DPR n. 380/2001.

Ne consegue, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, che "Il *progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.*"

Inoltre, poiché "*ogni fonte di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive*" (D.M. 236/89, Art. 4 comma 3), la loro mancanza rende gli immobili pericolosi.

Tutto quanto precede presuppone che si tratti di strutture aventi dimensioni non minimali.

Su tali situazioni, come per ogni altro quesito tecnico, ci si può rivolgere agli esperti dell'**I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti)**, organismo riconosciuto dalle associazioni nazionali delle persone con disabilità visiva.

e-mail: **ufficiotecnico@mobilitaautonoma.org;**

Sito web: **www.mobilitaautonoma.org**

Tel. **06. 855 02 60**